CAMERA DEI DEPUTATI N. 3208-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **PEDINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 maggio 1966 (*Stampato n. 1548*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 31 maggio 1966

—

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 4 che apporta emendamenti all'Accordo monetario europeo ed al Protocollo di applicazione provvisoria dell'Accordo stesso del 5 agosto 1955, firmato a Parigi il 12 dicembre 1961

Presentata alla Presidenza il 5 novembre 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le ragioni che hanno determinato l'adozione del protocollo oggetto del disegno di legge sono state quelle di aggiornare l'Accordo monetario europeo a seguito della trasformazione dell'O.E.C.E. (Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica) nell'ambito della quale l'A.M.E. era sorto ed operava, in O.C.S.E. (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).

Le finalità cui si è mirato con l'adozione del Protocollo n. 4 sono state, in linea generale, quelle di consolidare la liberalizzazione degli scambi già raggiunta nell'O.E.C.E., e di allargarne l'ambito di applicazione, in quanto mentre l'O.E.C.E. operava in un ambito esclusivamente europeo, dell'O.C.S.E. hanno fatto parte fin dall'inizio Stati Uniti e Canadà.

La portata del Protocollo è resa evidente dalle disposizioni in esso contenute. Con esse in primo luogo, vengono apportate modifiche di carattere tecnico in merito alle disposizioni relative alla eventuale liquidazione del Fondo (paragrafo 3-9) onde adeguarle all'ambito più ampio nel quale l'Accordo monetario europeo si trova ora ad operare.

In secondo luogo viene modificato l'articolo 25 relativo ai privilegi ed alle immunità di cui godono gli averi del Fondo, affinché rimangano applicabili nella nuova struttura ampliata dell'A.M.E. le norme che regolavano i privilegi e le immunità nell'ambito più ristretto dell'O.E.C.E.

La Commissione esteri ha valutato nel loro significato e nelle loro conseguenze le modifiche che il Protocollo n. 4 apporta all'A.M.E. ed avendo constatato che si tende ad armonizzare il Protocollo istitutivo del Fondo con le norme che disciplinano l'O.C.S.E., ritiene di dover proporre l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

PEDINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale n. 4 che apporta emendamenti all'Accordo monetario europeo ed al Protocollo di applicazione provvisoria dell'Accordo stesso del 5 agosto 1955, firmato a Parigi il 12 dicembre 1961.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 8 del Protocollo medesimo.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.